



Cremona

COMUNE
DI CREMONA

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI STREET ART

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche

Consiglio Comunale n. del	Approvazione del regolamento comunale
--------------------------------------	---------------------------------------

INDICE

ART. 1 – Oggetto del regolamento	2
ART. 2 – Principi e finalità	2
ART. 3 – Spazi da destinarsi alla Street	2
ART. 4 – “Spazi d’Arte”	2
ART. 5 – “Spazi Liberi”	2
ART. 6 – Spazi di proprietà di soggetti diversi dal Comune	3
ART. 7 – Realizzazione delle opere e limitazioni	3
ART. 8 – Valutazione dei progetti	3
ART. 9 – Responsabilità	4
ART. 10 – Vigilanza e sanzioni	4

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i termini e le modalità per l'esercizio della Street Art in genere su spazi di proprietà del Comune di Cremona o messi a disposizione dai soggetti privati o pubblici diversi dall'Amministrazione Comunale.

2. Per Street Art si intende quella forma di arte che si manifesta in luoghi pubblici mediante la realizzazione di disegni, murales, scritte, immagini o installazioni effettuate con qualunque materiale e tecnica grafica.

Art. 2 - Principi e finalità

1. Il presente regolamento è volto a riconoscere la Street Art, valorizzare le varie forme della sua espressione e promuoverne un esercizio rispettoso della città per le finalità di:

- Arricchimento degli spazi pubblici con percorsi artistici innovativi, a cielo aperto;
- Valorizzazione degli spazi urbani e contrasto alle forme di vandalismo su beni pubblici o privati della città;
- Promozione della partecipazione della cittadinanza nella cura dei Beni Comuni.

Art. 3 - Spazi da destinarsi alla Street

1. La realizzazione delle opere di Street Art è consentita esclusivamente su spazi di proprietà comunale o messi a disposizione da soggetti privati o soggetti pubblici diversi dal Comune, specificamente individuati quali:

- a) "Spazi d'Arte", per la realizzazione di progetti artistici di interesse dell'Amministrazione Comunale, o di altro soggetto richiedente.
- b) "Spazi Liberi" che verranno inseriti in un apposito elenco e resi riconoscibili, per la libera espressione artistica.

2. Negli spazi diversi da quelli appositamente individuati quali "Spazi d'Arte" o "Spazi Liberi", è vietato l'esercizio di qualsivoglia forma di espressione grafico-artistica.

Art. 4 - "Spazi d'Arte"

1. Gli spazi di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del presente regolamento, sono individuati dalla Giunta Comunale anche su proposta dei Quartieri, previa verifica di fattibilità e di compatibilità con i vincoli e con la disciplina incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aree.

Pertanto qualora si trattasse di spazi/edifici/immobili pubblici o privati tutelati da vincolo (monumentale e/o paesaggistico) dovranno essere preliminarmente espletate le procedure del caso: richiesta di nulla osta alla Soprintendenza in caso di vincolo storico monumentale, attivazione delle procedure paesaggistiche con richiesta di autorizzazione paesaggistica nel caso di vincolo paesaggistico.

2. L'Amministrazione Comunale, anche attraverso bandi pubblici, individua i progetti da realizzare, sugli Spazi d'Arte.

3. I progetti sono valutati da apposita commissione costituita ai sensi del successivo art. 8 del presente Regolamento.

Art. 5 - "Spazi Liberi"

1. Gli spazi di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del presente regolamento sono individuati dalla Giunta Comunale anche su proposta dei Quartieri, previa verifica Commissione Paesaggio sulla fattibilità e compatibilità con i vincoli e con la disciplina incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aree, in forma di elenco, suscettibile di aggiornamento. Alcuni di questi spazi potranno essere legati ad un'area tematica.

2. Gli spazi così individuati sono appositamente segnalati e destinati alla libera espressione degli artisti, con le limitazioni previste dal successivo art. 7 del presente regolamento.

3. Gli spazi, se ritenuto necessario dalla commissione di cui all'art. 8, vengono periodicamente imbiancati dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti da essa individuati per consentire la realizzazione di nuove opere.

Art. 6 - Spazi di proprietà di soggetti diversi dal Comune

1. Gli spazi di proprietà non comunale possono essere individuati quali "Spazi d'Arte" o "Spazi Liberi" dietro richiesta della proprietà previa verifica di fattibilità e di compatibilità con i vincoli e con la disciplina incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aree.
2. Le procedure di utilizzo/decorazione degli "Spazi d'Arte" e "Spazi Liberi" di soggetti diversi dal Comune seguono le stesse indicazioni previste dagli articoli 4 e 5.

Art. 7 - Realizzazione delle opere e limitazioni

1. Tutte le opere realizzate ai sensi del presente regolamento devono rispettare i vincoli e la disciplina incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aree, non devono essere offensive, discriminatorie, contrarie alla pubblica decenza, devono essere realizzate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.
2. E' inoltre vietato veicolare, attraverso l'arte, messaggi pubblicitari.
3. Sono ammesse solo opere originali che verranno acquisite in proprietà del titolare dello spazio sul quale il manufatto viene realizzato.
4. Per la realizzazione delle opere non dovrà essere arrecato alcun danno a cose e persone né potranno essere lesi diritti di terzi e non si dovrà costituire ostacolo o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare. Al termine della realizzazione, l'ambiente circostante dovrà essere lasciato pulito.
5. Nei casi in cui, per la realizzazione dell'opera, si rendesse necessaria l'occupazione di suolo pubblico con qualsivoglia attrezzatura, dovrà essere pienamente rispettata la normativa vigente in materia di occupazione del suolo pubblico.
6. La violazione delle norme del presente articolo comporta la cancellazione dell'opera realizzata a cura dell'Amministrazione Comunale o di altri soggetti da essa delegati, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 10 del presente Regolamento.

Art. 8 - Valutazione dei progetti

1. I progetti saranno valutati da apposita commissione nominata con delibera di Giunta Comunale.
2. La commissione può avvalersi inoltre, per la valutazione artistica dei progetti, della collaborazione di esperti esterni.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione i soggetti richiedenti dovranno inviare apposita richiesta all'Ufficio Competente indicando:
 - a) i dati anagrafici del singolo esecutore o, nel caso di gruppo, di tutti i suoi componenti, con indicazione, in caso di minore età, di almeno uno dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
 - b) dichiarazione, completa di dati anagrafici e sottoscrizione, fototessera, con la quale il richiedente si assume tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione del murale.
 - c) nel caso di minorenni o gruppi formati da minorenni la dichiarazione di cui alla precedente lettera B deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
 - d) l'impegno a rispettare le prescrizioni indicate.
 - e) l'Amministrazione Comunale rilascerà una autorizzazione da esibire in caso di controllo da parte degli Uffici competenti. L'autorizzazione consente la libera esecuzione su tutti i muri liberi, con le limitazioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
 - f) i soggetti titolari di autorizzazione non possono cederla ad altri se non dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale, che farà le proprie valutazioni e provvederà ad aggiornare i nominativi sui documenti autorizzativi.

Art. 9 – Responsabilità

1. Writers e street artist dovranno agire nel pieno rispetto di tutta la vigente normativa con attenzione alla normativa in materia di sicurezza e alle prescrizioni che saranno eventualmente impartite dalla Commissione e dai competenti uffici comunali.
2. Il Comune di Cremona è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni che potrebbero verificarsi nella realizzazione dei manufatti in oggetto, a cose e a persone, ivi compresi gli autori e gli eventuali collaboratori.

Art. 10 – Vigilanza e sanzioni

1. Il controllo del rispetto del presente Regolamento è attribuito al personale della Direzione Corpo Polizia Locale e ad ogni altra forza di Polizia.
2. Salvo che il fatto non costituisca una più grave violazione penale o amministrativa, il trasgressore delle disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis D.lgs. n. 267/2000.
3. E' fatto obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino delle cose mobili ed immobili danneggiate.
4. In caso contrario l'Amministrazione Comunale procede alle operazioni di ripristino necessarie con addebito delle spese a carico del trasgressore